



17342/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -

IRAP
RIMBORSO

Dott. BLAGIO VIRGILIO - Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Rcl. Consigliere -

Ud. 05/07/2016 CC

Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -

R.G.N. 3461/2013

Cron 17342

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3461-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE **omissis**, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

F.N.

- *ricorrente* -

contro

omissis, elettivamente domiciliata in ROMA, **omissis**
omissis presso lo studio dell'avvocato **omissis**
omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati **omissis**
omissis, **omissis** giusta procura speciale in
calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 33/15/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA del **omissis**, depositata il 12/06/2012;


udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l'Avvocato **omissis** (delega avvocati **omissis**, **omissis** difensori della controricorrente) che si riporta agli scritti.

In fatto

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di **omissis** (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. **omissis** depositata in data 12/06/2012, con la quale - in controversia concernente le riunite impugnazioni del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanze del contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell'IRAP versata negli anni dal **omissis** al **omissis** e dal **omissis** al **omissis** - è stata parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva solo in parte accolto i ricorsi riuniti della contribuente (con riduzione dei rimborsi richiesti).

In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere in parte il gravame dell'Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che anzitutto doveva essere escluso il requisito dell'autonoma organizzazione, stante il peculiare rapporto di parasubordinazione tra il professionista ed il SSN e considerato che non potevano rilevare come prova contraria "la presenza della segretaria...addetta alla gestione delle telefonate" e le spese sostenute per lo studio (arredi ed attrezzature), essendo prescritti tutti i relativi costi come "indispensabili per l'esercizio della medicina generale". La C.T.R., respinta l'eccezione di decadenza, sollevata dall'Ufficio, quanto



al rimborso del secondo acconto IRAP dell'anno 1998, accoglieva il gravame dell'Agenzia delle Entrate con riferimento al *quantum* (rideterminato) delle somme dovute a rimborso (considerati i parziali utilizzi, da parte della contribuente, delle eccedenze di imposta a compensazione in alcune dichiarazioni dei redditi).

A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La controricorrente ha depositato memoria.


In diritto

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2 e 3 del d.lgs. 446/1997, in quanto la C.T.R. non avrebbe correttamente valutato, ai fini della verifica della sussistenza o meno del requisito dell'autonoma organizzazione, i compensi *"corrisposti ad un lavoratore dipendente con mansioni di segreteria e le spese relative agli immobili ed ai beni strumentali"*.

La ricorrente deduce, sugli stessi profili, anche un vizio di insufficiente motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c..

2. Le due censure, da trattare unitariamente, sono infondate.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: *"Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonomia organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive"*.



Secondo la Corte *“lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione” - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore”*, il cui apporto, *“mediato o generico”*, all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l'Agenzia incentra i motivi, oltre che su una generica censura di non esiguità delle spese per gli immobili e del valore dei beni strumentali, proprio sulla mancata valutazione da parte della C.T.R. dell'apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni di segretaria.

La decisione impugnata è conforme ai principi di diritto successivamente affermati da questa Corte a Sezioni Unite.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto del recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell'art.13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all'Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).


PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 5/07/2016.


Il Consigliere est.

Dott. *Giulia Iofrida*



Il Presidente

Dott. *Marcello Iacobellis*



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 AGO. 2016

Ric. 2013 n. 03461 sez. MT - ud. 05-07-2016

-4-

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe CDDO
Giuseppe CDDO



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe CDDO
Giuseppe CDDO